

Un legislatore contraddittorio: il tirocinio nella riforma della professione legale

di Gaia Gioli

La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (AC 3900-A), approvata lo scorso 21 dicembre in Senato, al Capo I Titolo IV disciplina il tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato.

Nei sei articoli del Capo I (che, insieme ai nove del Capo II, disciplinano l'accesso alla professione), il legislatore è riuscito a far chiarezza sulla disciplina della pratica forense, dopo che una serie di interventi normativi -susseguitisi a partire dall'estate 2011 fino alla pubblicazione del Dpr 7 agosto 2012, n. 137- ha reso nebuloso il destino dei giovani laureati che si avvicinano alla professione. Ciononostante sembrano esserci alcuni punti di contrasto con la disciplina di una materia affine: quella dei tirocini formativi e di orientamento, così come disciplinati dalla bozza di Linee Guida, di prossima approvazione da parte di Governo e Regioni.

Infatti, se si guarda alla natura giuridica del tirocinio professionale, è immediato il parallelismo tra la riforma forense e le Linee Guida dei tirocini.

L'art. 41, comma 1 della riforma forense definisce il tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato una modalità di addestramento pratico e teorico del praticante avvocato, "finalizzata a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche". Le Linee Guida, a loro volta, individuano il tirocinio quale strumento formativo di politica attiva, utile per arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo del tirocinante, attraverso il rapporto diretto tra questo e il soggetto ospitante.

Coerentemente con le Linee Guida che stabiliscono che il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro (che non si attua in una situazione di lavoro), il dettato della riforma forense ai commi 11-12 art. 41, prevede che il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato (comma 11). Nonostante questo, il comma seguente indica che, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il laureato magistrale in giurisprudenza può esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica (comma 12).

Come conseguenza dei due commi, sorge l'obbligo del rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Inoltre, decorso il primo semestre di pratica, può essere riconosciuta un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, a fronte di uno specifico contratto sottoscritto tra *dominus* e praticante.

L'indennità deve essere commisurata all'effettivo apporto professionale, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. In questo caso, manca un qualsiasi riferimento a dei parametri in base ai quali calcolare la giusta indennità o compenso.

Similmente, il tirocinio formativo e di orientamento -a dispetto della propria definizione- fa sorgere in capo al tirocinante il diritto ad una congrua indennità che il soggetto ospitante è tenuto a versare in base all'attività svolta dal tirocinante e alle caratteristiche dello stesso. Le somiglianze tuttavia si fermano qui, dal momento che Governo e Regioni hanno parametrato la congruità dell'ammontare ad un livello minimo pari a 400 euro mensili. Tale importo sarà da versare a partire dal quarto mese

di tirocinio (eccezione fatta per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria, speciale e in deroga che svolgono attività di tirocinio, ai quali non viene corrisposta, in quanto tali soggetti sono già percettori di forme di sostegno al reddito).

E' manifesto il rischio di snaturamento dell'istituto della pratica professionale che, da strumento di addestramento, pare trasformarsi in un regime di monocommittenza, per di più legittimato dal legislatore, dopo che lo stesso, con la L. n. 92 del 28 giugno 2012, si è proposto di "stanare" le false partite iva dietro le quali si nascondeva un rapporto di lavoro subordinato, introducendo una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa in presenza degli indicatori di stabilità del rapporto e di ammontare dei compensi percepiti dal medesimo committente, escludendo l'operatività della presunzione qualora la prestazione sia svolta da iscritti agli albi professionali, lasciando pertanto i praticanti in un'area grigia.

Per quanto attiene alla durata, l'articolo 41 comma 5 della riforma forense ha adeguato la disciplina del tirocinio a quanto statuito precedentemente dal Dpr 7 agosto 2012, n. 137: ha difatti fissato la durata della pratica forense in 18 mesi, al pari di quanto disposto per il tirocinio in tutti gli altri ordinamenti professionali, diversamente dal passato in cui la durata era di 24 mesi.

Emerge quindi un ulteriore contrasto tra *stage* e pratica professionale riscontrabile nella durata. Nel primo caso, i tirocini formativi e di orientamento non possono avere durata superiore a sei mesi, contro i diciotto della pratica forense. Con ciò è verosimile il rischio di un susseguirsi di tirocini tra lo stesso soggetto ospitante ed una serie di laureati con l'unico effetto di depotenziare il ricorso ad altri strumenti giuridici di maggior tutela per il giovane, come il contratto di apprendistato.

La riforma forense, quindi, nel tentativo di innovare profondamente la professione, compie un salto indietro a prima degli interventi "liberalizzatori" di riordino. Invece di valorizzare il contenuto formativo dell'istituto, conferma quanto già previsto nel codice deontologico all'articolo 26 comma 1 (al praticante deve essere riconosciuto, "dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale").

Il legislatore dovrebbe domandarsi pertanto se la riforma forense sia stata realizzata nell'ottica di voler garantire una reale formazione al giovane laureato e di voler contribuire a risolvere l'emergenza sociale della disoccupazione, o piuttosto sia stata operata per favorire i *dominus* che non sono tenuti a certificare le competenze acquisite dal praticante al termine dei 18 mesi -come d'altro canto è stato previsto dalle Linee Guida. Queste, infatti, hanno indicato, nella figura del tutor, il responsabile dell'andamento del tirocinio e, nel soggetto promotore, la figura preposta a rilasciare l'attestazione dei risultati conseguiti e delle competenze acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione.

Sembrirebbe naturale che per la pratica forense il controllo della qualità della pratica sia di competenza degli Ordini territoriali. Tuttavia, non se ne fa menzione. Addirittura, per ovviare ad una eventuale carenza di qualità del periodo formativo, si è optato per un tirocinio svolto contemporaneamente presso due avvocati, previa richiesta del praticante e autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, solo ed esclusivamente nel caso in cui la mole di lavoro di uno dei suddetti avvocati non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Anche la disciplina degli *stage* implementata dalle Linee Guida ha deluso le aspettative, prevedendo un compenso per gli stagisti che svolgono l'attività presso soggetti ospitanti privati, piuttosto che ritenere la formazione di qualità la giusta moneta per ricompensare gli stagisti. Unica eccezione è rappresentata dagli enti pubblici e dall'Avvocatura dello Stato, per i quali non è prevista a carico alcuna indennità. Ciò non implica necessariamente la gratuità dello *stage*.

In conclusione, entrambi gli istituti in oggetto sono da considerarsi due mancate occasioni per valorizzare veri percorsi di apprendistato e rischiano di creare ipotesi di disparità di trattamento tra i giovani a seconda della Regione in cui svolgono il tirocinio, sia esso professionale o formativo e di orientamento. La pratica forense retribuita, così regolamentata, mina alle basi il ricorso al contratto di apprendistato per il praticantato, già disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Testo Unico per

l'apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) e dall'art. 31 del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali. Il tirocinio formativo con indennità, invece, incide negativamente sulla diffusione e attivazione dei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere e di alta formazione e ricerca. E' auspicabile che in futuro le contraddizioni evidenziate siano corrette al fine di concretizzare la definizione di tirocinio –sia esso professionale o di orientamento- quale strumento finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o al reinserimento lavorativo.

Gaia Gioli

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA Università degli studi di Bergamo